

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BALBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1973

Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 14 novembre 1962, n. 1610 « Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale » si dette la possibilità, nei confronti dei fondi rustici montani di qualunque dimensione e nei confronti dei piccoli fondi rustici situati altrove, di rimediare alle numerosissime irregolarità alle quali erano andate soggette, specialmente nei comuni montani e nelle zone depresse, le intestazioni delle piccole proprietà senza bisogno di esperire le complicate e costose normali procedure, ma mediante semplice ricorso al pretore e dimostrando titolo idoneo di possesso di almeno due anni o il pacifico e continuato possesso ultraventennale.

Il provvedimento prevedeva anche che, per i fondi suddetti, i trasferimenti immobiliari che non siano stati trascritti nè regolarizzati agli effetti del bollo e del registro andassero esenti, all'atto della regolarizzazione, dalle tasse, imposte ed altri gravami, comprese le sovrattasse e pene pecuniarie, dipendenti dalle leggi sulle imposte e tasse di successione, di registro, di bollo e ipotecario.

Il beneficio era limitato a chi avesse instaurato la necessaria procedura entro 5 anni

dall'entrata in vigore della legge. Questa legge ebbe benefici effetti soprattutto in relazione alla dimostrazione del diritto di proprietà per l'ottenimento dei crediti agrari di miglioramento e per l'applicazione delle norme per la formazione della piccola proprietà contadina.

Le applicazioni della legge furono relativamente numerose anche se, per essere essa poco conosciuta, il ricorso alla stessa non sia stato, specie all'inizio della sua operatività, molto frequente, talchè con legge 9 ottobre 1967, n. 952, il termine originario di scadenza per la instaurazione delle procedure venne prorogato di altri 5 anni. Ora, tale ulteriore termine è scaduto il 13 dicembre 1972 senza che tutti i potenziali beneficiari ne abbiano ancora approfittato. D'altro canto, come è già stato giustamente rilevato in occasione della prima proroga della legge, il beneficio non solo giova ai proprietari interessati ma è di larga utilizzazione pubblica.

Un'ulteriore proroga del suddetto ulteriore termine utile per la instaurazione della procedura si dimostra, quindi, necessario. Ed è appunto ad un'ulteriore proroga del termine stesso per altri cinque anni che il presente disegno di legge tende.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, modificato dalla legge 9 ottobre 1967, n. 952, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei quindici anni dalla sua entrata in vigore ».